

## **CO.RE.COM. SICILIA**

### **DETERMINA n° 1 / 2017**

Definizione della controversia

XXXXXXXX XXXXXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14/20/2016

***IL DIRIGENTE DELLA 'SEGRETERIA CO.RE.COM. SICILIA'***

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

**VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);

**VISTO** l'accordo quadro tra l'*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*, sottoscritto il 4 Dicembre 2008;

**VISTO** l'art. 4 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 4 Dicembre 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'*Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;

**VISTA** la delibera n. 12 del 16 dicembre 2016 del *Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sicilia*, con la quale è stata confermata al *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.*, arch. *Francesco Di Chiara*, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell' art.19, comma 7, del “*Regolamento*”;

**VISTO** il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTA** l’istanza della Sig. XXXXXXX XXXXXXX acquisita in data 4 febbraio 2016 al n° prot. 5096;

**VISTA** la nota del 11/02/2016 prot. n. 6544, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

**VISTA** la nota del 27 Aprile 2016 con la quale il responsabile del procedimento ha invitato le parti a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia;

**CONSIDERATO** che in sede di udienza di discussione, avvenuta il 17 maggio 2016, le parti non sono giunte ad una risoluzione bonaria della controversia;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATO la posizione dell'istante:**

L'istante contesta l'indebita applicazione dei costi di disattivazione per un totale di € 35,18.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto l'annullamento del costo di € 35,18 di cui alla fattura *Telecom Italia S.p.A.* n. RV02968248 del 6 agosto 2015, relativamente ai costi di disattivazione non dovuti secondo la *legge Bersani bis*;

**CONSIDERATA la posizione dell'operatore:**

La società *Telecom Italia S.p.A.* ha evidenziato, nella propria memoria, che il pagamento richiesto in merito ai costi di disattivazione linea è conforme a quanto stabilito dalle modifiche contrattuali entrate in vigore dal 1 aprile 2013, introdotte a seguito dell'esercizio dello *ius variandi*, come previsto dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. 259/2003 e che tali costi corrispondono esattamente a quelli sostenuti dall'operatore per la gestione della procedura di disattivazione in conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 3, della l. n. 40/2007;

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante, inerente l'annullamento del costo di € 35,18 di cui alla fattura *Telecom Italia S.p.A.* n. RV02968248 del 6 agosto 2015, può ritenersi accoglibile, in quanto, a prescindere dalla conformità del costo fatturato a quello sostenuto dall'operatore, il costo di disattivazione oggetto di contestazione è stato introdotto in costanza di rapporto contrattuale, in esercizio dello *ius variandi* di cui all'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, e l'operatore non ha fornito prova di aver reso al cliente l'informativa necessaria a rendere conoscibile detta imposizione.

**DETERMINA**

- 1) di accogliere l'istanza del Sig. XXXXXX XXXXXXX nei confronti della società

Telecom Italia S.p.A.

- 2) La società *Telecom Italia S.p.A.*, è tenuta a stornare, la somma di euro 35,18 (trentacinque/18) quale costo di disattivazione indebitamente fatturato sulla fattura n. RV02968248 del 6 agosto 2015 e a corrispondere, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante, la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per le spese di procedura.
- 3) La società *Telecom Italia S.p.A.* è tenuta, altresì, a comunicare a questo *Co.Re.Com.* l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 19 comma 3, del "*Regolamento*" il presente provvedimento costituisce un ordine dell'*Autorità* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, del "*Regolamento*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'*AGCOM*.

*Palermo, 23 Febbraio 2017*

**Il Dirigente**  
**della Segreteria Co.Re.Com. Sicilia**  
*arch. Francesco Di Chiara*